

**REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA
MANUTENZIONE ANTINCENDIO**

**ai sensi dei
D.M. 10/03/1998
D.P.R. 151/2011**

PREMESSA

L'articolo 6 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 prevede che, a cura dei titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, venga predisposto un apposito registro dei controlli periodici su cui annotare sia gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza di tutte le misure di sicurezza antincendio adottate, sia i provvedimenti previsti per fornire un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il datore di lavoro, o coloro che all'interno dell'azienda hanno la responsabilità della sicurezza antincendio, devono quindi ispezionare frequentemente le attrezzature e gli impianti tecnici ed elettrici dell'esercizio sottoporre a revisione periodica (ed eventuale manutenzione) la funzionalità degli stessi.

Le ispezioni (controlli periodici), possono essere effettuate direttamente dal personale addetto alla sicurezza antincendio.

Per le revisioni periodiche e le manutenzioni, invece, è necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato, che abbia i requisiti imposti dalle leggi (è consigliabile far effettuare le verifiche e le manutenzioni degli impianti alle stesse ditte che hanno provveduto alla loro installazione).

In ordine alla frequenza delle ispezioni e delle verifiche, la normativa vigente non si pronuncia, lasciando alla responsabilità del datore di lavoro stabilire, caso per caso, sulla base delle caratteristiche tipiche dell'azienda e della complessità della gestione, la loro periodicità.

In ogni caso occorre tenere presente che:

- La revisione delle attrezzature e degli impianti antincendio (effettuata da personale competente e qualificato) deve essere effettuata con cadenza almeno semestrale;
 - Le esercitazioni antincendio finalizzate a mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento devono essere effettuate almeno una volta l'anno.
-

Il registro si basa così su due criteri fondamentali, individuati nell'Allegato VI, punto 6.2 del D.M. 10/03/1998:

- ◆ **SORVEGLIANZA:** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
- ◆ **CONTROLLO PERIODICO:** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

Accanto a questi criteri, vengono riportati dal D.M. 10/03/1998 anche i restanti concetti che configurano, così, tutte le operazioni di manutenzione, sorveglianza e controllo da effettuare sulle misure di protezione antincendio:

- ◆ *Manutenzione:* operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti;
- ◆ *Manutenzione ordinaria:* operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;
- ◆ *Manutenzione straordinaria:* intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni d'interi parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Vengono suddivisi i controlli da effettuare in:

- ❖ INTERNI: a cura quindi del datore di lavoro, o di personale incaricato;
 - ❖ ESTERNI: a cura di ditte o società specializzate.
-

SCHEDA ANAGRAFICA

AZIENDA	
INDIRIZZO	
DATORE DI LAVORO	
R.S.P.P.	
ADDETTI ANTINCENDIO	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	

PARTE I
CONTROLLI INTERNI
SORVEGLIANZA MENSILE

IMPIANTO DI RIVEIAZIONE INCENDIO ED ALLARME

Rivelatore di incendio	n° _____	Tipo _____
Segnalazione manuale	n° _____	Punti _____
Sirene di allarme	n° _____	
Tipo di alimentazione elettrica di sicurezza	_____	
Ditta che ha installato l'impianto	_____	

PARTE II
CONTROLLI ESTERNI
CONTROLLO SEMESTRALE

PARTE III
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ED
INFORMAZIONE

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

In applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f, del D.M. 10 Marzo 1998 in data/....../....
presso l'azienda

.....
è stata svolta un'esercitazione antincendio avente lo scopo di mettere in pratica le procedure di
esodo e di primo intervento.

DESCRIZIONE DELL'ESERCITAZIONE

ELENCO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA PARTECIPANTI

Nome Cognome

Firma

Il Datore di lavoro.....

Firma

Il Rappresentante dei Lavoratori

Firma

Il Responsabile dell'esercitazione

Firma

INFORMAZIONE AI NEO ASSUNTI

In data/..../....

Presso la ditta

È stato/a assunto/a il/la Sig./Sig. ra

Con la qualifica di

- Il titolare si è impegnato affinché gli fossero indicati i pericoli annessi all'attività svolta;
- le procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- le modalità per la chiamata dei soccorsi esterni;
- i mezzi antincendio e di protezione in dotazione alla ditta;
- i nomi degli addetti alla sicurezza;
- i documenti sulla sicurezza a disposizione della ditta (Piano di Emergenza, D. Lgs. 81/2008, Valutazione del Rischio Incendio, Registro dei controlli).

Il neo assunto ha dimostrato di aver compreso tutto quanto gli è stato esposto.

Il Datore di Lavoro

Firma.....

Il Rappresentante dei Lavoratori

Firma

Il neo assunto.....

Firma